

CORPO FILARMONICO di SANT'ILARIO
VIA PIAVE 2 – 42049 SANT'ILARIO D'ENZA
CF 91024360355

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
del giorno 19 dicembre 2022

Il giorno 19 dicembre 2022, alle ore 21:00, si è riunita l'assemblea dei soci del Corpo Filarmonico di Sant'Ilario, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adeguamento dello Statuto, nuove disposizioni Enti Terzo Settore
- 2) Varie ed eventuali

Assume la Presidenza dell'Assemblea la Prof.ssa Sara Sistici che

CONSTATA E DÀ ATTO

- che l'assemblea è stata convocata secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per questo giorno, ora e luogo
- che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta,
- che sono presenti (presso la sede dell'associazione in via Piave 2), per il Consiglio Direttivo i signori Sara Sistici (Presidente), Federica Bergamaschi (Tesoriere), Ilaria De Munari, Elsa Buratti, Gabriele Mantovani, Claudio Lovecchio, Viscardo Bonetti e Alice Tagliavini, che sono anche soci dell'associazione;
- che sono collegati in audioconferenza i soci signori Jessica Gabriele e Virginia Aurora Barchi.
- che risulta raggiunto il numero legale richiesto dal vigente Statuto per le deliberazioni dell'Assemblea dei soci in seconda convocazione
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione
- che la Prof.ssa Sara Sistici assume la Presidenza della seduta e chiama il signor Michele Mambrioni, che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente Sara Sistici dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

In relazione al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti come si renda necessario che l'assemblea provveda all'adeguamento di due articoli dello Statuto sociale alle norme di legge introdotte dal D.Lgs. n.117/2017 nonché ai chiarimenti di prassi emanati, modifica che può essere adottata dall'assemblea ordinaria dei soci.

Viene data lettura al nuovo testo di statuto e si sottolineano gli articoli che si propone di

modificare, e cioè:

- l'art. 3 Attività connesse e strumentali, per le quali va prevista la competenza del Consiglio direttivo per lo svolgimento di attività secondarie, possibili nel rispetto delle previsioni dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107 del 19.05.2021;
- l'art. 15 Composizione del Consiglio Direttivo, articolo nel quale per espressa indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali decreto m. 18244 del 30.11.2021, non viene ammessa la cooptazione di competenza del Consiglio direttivo (come attualmente previsto), bensì deve essere demandata all'Assemblea la nomina di nuovi componenti il Consiglio in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri.

Dopo articolata ed esauriente discussione, l'assemblea

DELIBERA

all'unanimità di approvare le modifiche degli articoli 3 e 15 del vigente statuto sociale che si riportano nei testi seguenti:

Art. 3. Attività connesse e strumentali.

Su indicazione del Consiglio Direttivo che provvederà ad individuarle, l'Associazione potrà compiere, in via assolutamente secondaria (nel rispetto delle previsioni dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107 del 19.05.2021) operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, e editoriali a carattere non prevalente rispetto alle finalità istituzionali, ma ad esse correlate, necessarie e funzionali, comunque utili al raggiungimento di dette finalità.

In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione, sempre nel rispetto delle norme anzi citate, potrà svolgere le seguenti attività connesse e strumentali:

- effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o eventi di carattere culturale;
- promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto sociale analogo;
- predisporre un centro di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, offrendo un'opera di pubblica utilità per tutti coloro che sono interessati allo studio dei temi inerenti alle finalità dell'Associazione;
- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, di giornali e di riviste, e di audiovisivi, sui temi inerenti alle finalità dell'Associazione;
- promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli o emblemi, anche con l'apposizione degli stessi su articoli d'abbigliamento e accessori vari;
- effettuare prestazioni pubblicitarie e ricevere sponsorizzazioni in occasione di eventi organizzati dall'Associazione;
- realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi e modalità diversi da quelli sopra indicati.

Art. 15. Composizione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è composto da un numero (dispari) di membri variabile da tre a undici, eletti dall'Assemblea dei soci, la quale fisserà il numero effettivo dei consiglieri in carica. Il Consiglio Direttivo è composto da Presidente, Vice-presidente, Tesoriere, un rappresentante dei genitori (nominato dall'assemblea) e da un componente di ciascun gruppo di interesse: nel caso in cui il totale dei consiglieri così nominati fosse in numero pari verrà nominato un altro membro all'interno

del gruppo di interesse con il maggior numero di componenti. Nel caso in cui più di un gruppo di interesse avesse il medesimo numero di componenti, si procederà per estrazione.

I membri del Consiglio sono soci dell'Associazione e il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dall'Assemblea.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri (ivi compreso il caso in cui la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo venga meno), i restanti membri dovranno convocare l'Assemblea con la massima urgenza consentita, per procedere alle nuove nomine.

I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza dell'incarico, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Sant'Ilario d'Enza, 19/12/2022

Sara Sistici, Presidente



Michele Mambrioni, Segretario





r_emi.ro.Giunta - Prot. 27/12/2022.1257275.E

“CORPO FILARMONICO DI SANT’ILARIO APS”
Via Piave 2 – 42049 Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia)
Codice fiscale 91024360355

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

Costituzione – Sede - Scopi

Art. 1. Disposizioni generali.

È costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Corpo Filarmonico di Sant’Ilario APS”, con sede in Sant’Ilario d’Enza (RE).

L’Associazione, che ha durata illimitata, ha il suo fondamento nei principi della volontarietà e dell’autogestione: essendo costituita secondo i principi individuati nella Legge 7 dicembre 2000, n. 383, essa persegue lo scopo esclusivo della promozione della conoscenza, dello studio, della diffusione e dello sviluppo della cultura musicale, con espresso riferimento alla attività indicate al punto i) dell’art. 5 del D.Lgs. 3.7.2017, n. 117.

L’Associazione non ha scopo di lucro, ma è costituita con il fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Art. 2. Scopi

Per il conseguimento delle finalità individuate all’art.1 vengono promosse attività strumentali, corali, bandistiche e didattiche in ambito musicale rivolte ai ragazzi, ai giovani e agli adulti.

L’Associazione ha lo scopo di contribuire alla crescita della collettività attraverso la sensibilizzazione sui temi dello sviluppo della cultura musicale, della integrazione e della coesione nella comunità locale, nazionale ed europea.

Per attuare le suddette finalità, l’Associazione potrà dare vita a scuole per l’orientamento sui temi dello sviluppo della cultura musicale, allo scopo, da un lato, di avviare, aggiornare e perfezionare le attività previste dallo Statuto e, dall’altro, di promuovere gli ideali della democrazia e del progresso.

L’Associazione potrà dare vita anche ad ulteriori iniziative specifiche come laboratori, stage, mostre, corsi, seminari, convegni, dibattiti e altre manifestazioni, aventi come oggetto lo sviluppo della cultura musicale.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può aderire a raggruppamenti di associazioni, a confederazioni, enti, altre associazioni ed organismi aventi scopi analoghi a quelli del proprio Statuto, soggetti tutti esistenti o da costituire. L’Associazione potrà attuare iniziative di animazione, ricreative, musicali e artistiche correlate allo scopo sociale.

Art. 3. Attività connesse e strumentali.

Su indicazione del Consiglio Direttivo che provvederà ad individuarle, l’Associazione potrà compiere, in via assolutamente secondaria (nel rispetto delle previsioni dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107 del 19.05.2021) operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, e editoriali a carattere

S. Sestini 1

non prevalente rispetto alle finalità istituzionali, ma ad esse correlate, necessarie e funzionali, comunque utili al raggiungimento di dette finalità.

In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione, sempre nel rispetto delle norme anzi citate, potrà svolgere le seguenti attività connesse e strumentali:

- effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o eventi di carattere culturale;
- promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto sociale analogo;
- predisporre un centro di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, offrendo un'opera di pubblica utilità per tutti coloro che sono interessati allo studio dei temi inerenti alle finalità dell'Associazione;
- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, di giornali e di riviste, e di audiovisivi, sui temi inerenti alle finalità dell'Associazione;
- promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli o emblemi, anche con l'apposizione degli stessi su articoli d'abbigliamento e accessori vari;
- effettuare prestazioni pubblicitarie e ricevere sponsorizzazioni in occasione di eventi organizzati dall'Associazione;
- realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi e modalità diversi da quelli sopra indicati.

Art. 4. Forme e mezzi.

Il "Corpo Filarmonico di Sant'Ilario APS" offre e ricerca la collaborazione e il sostegno d'enti e associazioni pubblici e privati per una migliore organizzazione d'iniziative culturali e ricreative in sintonia con le proprie finalità sociali.

Ogni risorsa di cui verrà a disporre sarà destinata esclusivamente al conseguimento degli scopi suddetti.

L'Associazione potrà reperire le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività nelle forme previste dall'art.4 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, e quindi da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Soci

Art.5. Requisiti dei soci.

Il numero dei soci è illimitato e l'adesione non è condizionata da vincoli d'età, cittadinanza e residenza.

Possono aderire all'Associazione, assumendo la qualifica di soci, secondo le modalità ed i criteri fissati dal Consiglio Direttivo, tutti coloro (persone fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico) che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto, condividendone i principi e lo scopo, nonché le altre regole emanate dagli organi competenti in materia.

Art. 6. Categorie di soci

I soci si distinguono in:

- Attivi: definiti come coloro che, riuniti e organizzati in gruppi di interesse, svolgono attività all'interno dell'associazione,
- Sostenitori.

Per gruppo di interesse deve essere inteso un raggruppamento di associati che sviluppa attività specifiche su diversi aspetti di carattere musicale, come definiti dal Consiglio Direttivo.

Ogni gruppo di interesse costituisce al proprio interno un nucleo di lavoro che ha il compito di attuare le direttive impartite dal Consiglio Direttivo per l'attività del gruppo medesimo, ed ha inoltre il compito di designare al proprio interno il membro che entrerà a far parte del Consiglio Direttivo.

I diritti e i doveri nei confronti dell'Associazione od in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono eguali per tutte le categorie di soci.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7. Ammissione dei soci e perdita della qualifica di socio.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

In tale domanda, rivolta al Consiglio Direttivo, i richiedenti dichiarano:

- 1) di voler partecipare alla vita associativa;
- 2) di voler condividere gli scopi istituzionali;
- 3) di accettare, senza riserve, lo Statuto e la disciplina relativa, nonché di osservare le disposizioni emanate da ogni Organo dell'Associazione;
- 4) di rispettare i Regolamenti interni emanati dall'Associazione;

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Sessini

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione (con comunicazione da inviare al Consiglio Direttivo) almeno sei mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo in caso di:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Contro il provvedimento di esclusione l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Tali quote, inoltre, sono intrasmissibili sia per atto tra vivi, sia per causa di morte.

Il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno alla revisione dell'elenco dei soci ed al conseguente aggiornamento del Libro soci.

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti. Egli non può ripetere i contributi versati né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8. Diritti dei soci.

Con l'ammissione a socio, ciascun aderente acquisisce i seguenti diritti:

- il diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai Regolamenti;
- il diritto di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende perseguire le proprie finalità;
- il diritto di partecipare all'Assemblea dei soci, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di esprimere il proprio voto, sia per gli argomenti delle assemblee ordinarie, sia per le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, sia per la nomina dei componenti gli Organi dell'Associazione;
- il diritto ad accedere alle cariche associative;
- il diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di utilizzarne le strutture, nel rispetto delle norme stabilite dai Regolamenti;
- il diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa richiesta scritta al Presidente,
- il diritto di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- il diritto di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- il diritto di recedere in qualsiasi momento.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento delle quote associative per l'anno in corso.

Ogni socio in occasione delle Assemblee, qualunque sia la categoria cui appartiene, ha diritto di esprimere uno e un solo voto.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 9. Doveri dei soci.

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti, come di ogni risoluzione adottata dagli Organi dell'Associazione secondo le competenze statutarie.

Art. 10. Quota associativa.

La quota associativa è proposta dal Consiglio Direttivo e viene fissata dall'Assemblea dei soci.

La quota non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualsiasi titolo. In caso di morte del socio la quota risulta definitivamente acquisita al fondo comune dell'Associazione con destinazione al conseguimento delle finalità istituzionali.

E' in ogni caso esclusa la rivalutabilità della quota.

Le quote associative devono essere versate dai soci in un'unica soluzione entro il termine che viene fissato dall'Assemblea dei soci. Esse sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione del socio. Il socio dimissionario o che cessa di far parte dell'associazione per altro motivo, è tenuto al pagamento della quota ordinaria per tutto l'anno in corso.

Emblema

Art. 11. Emblema.

L'emblema dell'Associazione è costituito dalla scritta identificativa della denominazione dell'Associazione, ovvero dalla scritta identificativa comprensiva o non di una immagine che possa ricondurre agli scopi dell'Associazione.

Organi

Art. 12. Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione :

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice-Presidente (se eletto);
- d) il Consiglio culturale;
- e) l'Organo di Controllo (quando obbligatorio per legge);

A discrezione dell'assemblea dei soci, gli organi di cui alle lettere d) ed e) possono non essere nominati, salvo che nei casi previsti dalla legge.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.

Assemblea dei soci

S. F. S. S. S.

Art. 13. Assemblea ordinaria e straordinaria. Regole di costituzione e di funzionamento.

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto, e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di cinque deleghe

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario relativo all'esercizio precedente, entro il termine di quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio;
- b) nomina il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) delibera l'esclusione dei soci;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno quindici giorni, mediante una delle seguenti modalità:

- pubblica affissione dell'avviso di convocazione nell'ambito del territorio del Comune ove è ubicata la sede legale, tra cui l'affissione alla bacheca dell'Associazione presso la sede della medesima;
- inoltre della convocazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante telefax, all'indirizzo dei soci quale risulta dall'iscrizione nel Libro soci, o attraverso altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione della convocazione.

Nei casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni, purché la convocazione sia effettuata a mezzo telegramma.

Gli avvisi di convocazione dovranno contenere l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. L'eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell'Associazione, purché nell'ambito del territorio della Provincia di Reggio Emilia.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente (se nominato) e, in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei tre quarti degli associati;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria relative alle modifiche statutarie sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei soci presenti, ivi compreso il caso di delibera di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del Patrimonio.

Il Presidente ha facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

La modalità ordinaria di espressione del voto in Assemblea è per alzata di mano.

Tuttavia l'Assemblea può di volta in volta stabilire la forma di votazione da adottare.

Art. 14. Competenze dell'Assemblea.

L'Assemblea ha il compito di deliberare:

- in sede ordinaria

- a) sul programma d'attività;
- b) sul rendiconto contabile economico finanziario dell'esercizio e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- c) sulle determinazioni del numero dei componenti il Consiglio Direttivo e sulla elezione dei suoi membri, del Presidente, del Vice Presidente e del rappresentante dei genitori (che dovrà essere scelto fra i soci),
- d) sulla elezione dei membri del Consiglio culturale e dei membri del Consiglio di garanzia, se nominati;
- e) sull'ammontare, proposto dal Consiglio Direttivo, delle quote di ammissione e dei contributi associativi, nonché della eventuale penale per i ritardati versamenti;
- f) sui Regolamenti interni da elaborare a cura del Consiglio Direttivo;
- g) sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- h) su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dal Consiglio di garanzia, se nominato;

- in sede straordinaria

- h) sulle proposte di modifica dello Statuto;
- i) sullo scioglimento dell'Associazione;
- l) sulla nomina del Liquidatore o del Consiglio di Liquidazione.

Consiglio Direttivo

Art. 15. Composizione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è composto da un numero (dispari) di membri variabile da tre a undici, eletti dall'Assemblea dei soci, la quale fisserà il numero effettivo dei consiglieri in carica. Il Consiglio Direttivo è composto da Presidente, Vice-presidente, Tesoriere, un rappresentante dei genitori (nominato dall'assemblea) e da un componente di ciascun gruppo di interesse: nel caso in cui il

Seefishu' 7

totale dei consiglieri così nominati fosse in numero pari verrà nominato un altro membro all'interno del gruppo di interesse con il maggior numero di componenti. Nel caso in cui più di un gruppo di interesse avesse il medesimo numero di componenti, si procederà per estrazione.

I membri del Consiglio sono soci dell'Associazione e il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dall'Assemblea.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri (ivi compreso il caso in cui la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo venga meno), i restanti membri dovranno convocare l'Assemblea con la massima urgenza consentita, per procedere alle nuove nomine.

I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza dell'incarico, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 16. Compiti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statuari in armonia con le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci, ed è responsabile della amministrazione dell'Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) predisporre il rendiconto contabile economico finanziario dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, unitamente alle relazioni sull'andamento dell'attività e sui programmi d'azione volti a conseguire le finalità dell'Associazione;
- b) organizzare l'attività dell'Associazione, predisponendo in particolare il sistema contabile e l'assolvimento degli adempimenti richiesti dalla legislazione civile e tributaria;
- c) stabilire l'ammontare delle quote al cui versamento sono tenute le diverse categorie di soci, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale o finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- e) deliberare sulla ammissione dei nuovi soci;
- f) sovrintendere al lavoro degli Uffici qualora questi siano stati costituiti e di procedere all'assunzione, nomina e licenziamento del personale, stabilendo le mansioni e le remunerazioni;
- g) fornire parere su ogni atto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- h) procedere all'inizio di ogni anno alla revisione degli elenchi dei soci al fine di accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, adottando gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- i) deliberare sulla adesione o sulla partecipazione ad aggregazioni di associazioni, federazioni, confederazioni ed altri enti che interessano l'attività dell'Associazione, designandone i rappresentanti, da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive e di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Art. 17. Riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente, o quando lo richiedono almeno tre membri.

Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo telefax, o con altro

mezzo idoneo a garantirne il ricevimento. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma, inviato almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da un consigliere designato dai presenti.

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un consigliere designato dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, e trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Alle riunioni del Consiglio devono essere sempre invitati, se eletti, i membri del Consiglio di garanzia e del Consiglio Culturale, i quali svolgeranno solo funzioni consultive.

Presidente

Art. 18. Rappresentanza della Associazione.

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci sia dei terzi.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente vigila sull'osservanza delle disposizioni statutarie e, in particolare, sovrintende all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, e anche, fra i soci, il Tesoriere, che entrerà di diritto quale membro del Consiglio Direttivo.

Art. 19. Elezione del Presidente.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria e dura in carica per tre anni e comunque fino all'Assemblea che provvede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di sue dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente, sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Consiglio culturale

Art. 20. Compiti del Consiglio culturale.

Il Consiglio culturale, se nominato, svolge funzioni consultive, affiancando il Consiglio Direttivo nella progettazione e nella programmazione di tutte le attività e tutte le manifestazioni culturali dell'Associazione.

Art. 21. Elezione del Consiglio culturale.

Il Consiglio culturale è composto da un numero di membri variabile da tre a sette, che possono essere scelti, per un numero non superiore alla metà, anche tra persone non socie dell'Associazione. La nomina dei componenti spetta all'Assemblea dei soci, che fissa anche il numero dei membri in carica.

In caso di dimissioni o impedimenti di uno o più membri, in numero inferiore alla metà, il Consiglio culturale può procedere alla nomina per cooptazione dei membri mancanti, che rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile.

Il Consiglio culturale nomina fra i suoi membri un presidente, che dirige i lavori del Consiglio. Il presidente opera in coordinamento con i presidenti del Consiglio Direttivo e, se nominato, del Consiglio di garanzia.

I membri del Consiglio culturale non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza dell'incarico, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Organo di controllo

Art. 22. Compiti dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo, se nominato in conseguenza di specifica previsione normativa, vigila sulla gestione e sull'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni, e verifica il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.

L'Organo di Controllo valuta altresì l'adeguatezza della struttura organizzativa dell'Associazione in rapporto ai programmi d'azione approvati, e controlla l'attività degli uffici di segreteria e di ogni altro ufficio istituito, al di fuori di quelli di spettanza del Collegio dei Revisori.

All'Organo di Controllo è devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra l'Associazione ed i soci. A detto Organo è pure affidato il compito di esaminare i ricorsi avanzati nei confronti dell'Associazione dalla persone cui è stata negata l'ammissione, o dai soci che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari ovvero esclusi dal sodalizio. Sulle questioni devolute le decisioni dell'Organo di Controllo sono inappellabili.

L'Organo di Controllo può sottoporre all'Assemblea proposte per migliorare l'andamento gestionale dell'Associazione.

Art. 23. Elezione dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo è composto da un numero di membri variabile da tre a cinque, che possono essere scelti tra i soci fondatori ed i soci sostenitori. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o impedimenti da parte di uno o più membri, in numero inferiore alla metà, l'Organo di Controllo può nominare per cooptazione, sempre fra i soci fondatori o sostenitori, i membri mancanti, che rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile.

L'Organo di Controllo nomina nel suo seno il proprio presidente, il quale avrà in particolare cura di mantenere i rapporti opportuni con il Presidente del Consiglio Direttivo e del Consiglio culturale, se nominato.

L'Organo di Controllo si riunisce ogni qualvolta il presidente ritiene opportuna la convocazione, e quando ne facciano richiesta almeno due membri. Il Consiglio deve comunque riunirsi almeno una volta per trimestre.

L'Organo di Controllo deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e può parteciparvi con uno o più dei suoi membri, con funzioni consultive.

I membri dell'Organo di Controllo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza dell'incarico, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Risorse finanziarie e patrimonio



Art. 24. Entrate dell'Associazione.

L'Associazione trae le risorse finanziarie per lo svolgimento della propria attività dalle fonti indicate nel precedente articolo 4.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere un apposito rendiconto da cui risultino, nel dettaglio, le entrate e le spese sostenute.

Art. 25. Patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili;
- b) dalle somme accantonate;
- c) da qualsiasi altro bene che sia pervenuto all'Associazione a titolo legittimo di proprietà.

Le quote degli associati, i contributi, le altre entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell'Associazione. Il fondo comune può essere utilizzato solo per il compimento delle attività fissate dallo Statuto. I singoli soci, durante la vita dell'Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Art. 26. Divieto di distribuzione degli utili.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte da norme di Legge.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

*Norme generali e finali***Art. 27. Esercizi sociali.**

L'esercizio sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto contabile economico finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i beni esistenti, i contributi, i lasciti ricevuti e le altre entrate, e le spese sostenute per voci analitiche.

Il rendiconto economico finanziario, accompagnato da una relazione illustrativa del Consiglio Direttivo, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro e non oltre il termine di quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio (31 dicembre).

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea generale dei soci con l'approvazione del rendiconto economico finanziario non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.

Art. 28. Scioglimento e liquidazione.

Verificandosi una delle cause previste dal Codice Civile, l'Associazione deve essere estinta.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Nell'ipotesi in cui si proceda alla nomina di più liquidatori, questi comporranno un organo collegiale, il Consiglio di liquidazione.

In caso di scioglimento della Associazione i beni e l'eventuale attivo che residuano dopo l'esaurimento della procedura di liquidazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sono devoluti a fini di utilità sociale ad Enti del Terzo Settore.

Art. 29. Regolamenti interni.

Le specifiche norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto sono disposte con regolamenti interni dell'Associazione.

Tali regolamenti saranno elaborati a cura del Consiglio Direttivo e del Consiglio di garanzia (se nominato).

Art. 30. Rinvio.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Sant'Ilario d'Enza, 19/12/2022 (diciannove dicembre duemilaventidue)

(approvato dall'Assemblea Ordinaria soci del 19.12.2022)

Il Presidente

Sara Sistici

